OGGETTO:	**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31/12/2025 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA CON AFFIDAMENTI IN HOUSE AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS 201/2022**

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

FATTO RILEVARE che ai sensi del predetto D.Lgs. 175/2016 (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, D.Lgs. 175/2016 e precisamente:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;

RILEVATO che l'art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016 prevede che i Comuni debbano effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie e conseguentemente adottare un piano di razionalizzazione, qualora siano riscontrate le seguenti condizioni:

a. partecipazioni in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 del D.Lgs. 175/2016, sopra richiamato;
b. partecipazioni in società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di Euro;

e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, D.Lgs. 175/2016;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016, il Comune di Paderno Dugnano deve provvedere ad effettuare entro fine anno un'analisi di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2025 (Ages Srl e Cap holding Spa), adottando se del caso il relativo piano di razionalizzazione;

ESAMINATA l'allegata "Relazione tecnica" (allegato 1), con valenza ricognitiva e propositiva dell'assetto delle partecipazioni richiesta dall'art. 20 D.Lgs. 175/2016, che evidenzia che il Comune di Paderno Dugnano non presenta partecipazioni societarie non in linea con quanto previsto al comma 2 dell'art. 20, anche in ragione di attività di razionalizzazione già effettuate negli anni passati e richiamati in sintesi nella relazione stessa;

RITENUTO che la partecipazione detenuta in Cap holding Spa possa essere esclusa dalle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 in rapporto a quanto dichiarato dalla stessa società, avendo emesso e sottoscritto strumenti finanziari su mercati regolamentati, rispettando le scadenze di cui all' art. 26, comma 5, del del D.Lgs. 175/2016;

RISCONTRATO che la suddetta "Relazione tecnica" è stata elaborata dal Settore Finanziario in conformità ai sopraindicati criteri e alle prescrizioni previste dagli artt. 4, 5 e 20 del D.Lgs. 175/2016 ed è stata dettagliata per ciascuna partecipazione societaria detenuta;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie per le motivazioni illustrate nell'allegata Relazione, ai sensi dell' art. 17 c.5 del D.Lgs. 201/2022;

VISTO il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, emanato in attuazione dell'art. 8 della legge 5 agosto 2022 n. 118, che prevede il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, individuando nuove procedure per l'affidamento dei servizi pubblici e prescrivendo nuovi adempimenti in tema di trasparenza;

RILEVATO che l'art. 30 del D.Lgs n. 201/2022 demanda ai Comuni una ricognizione annuale della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

RICORDATO che tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9;

CONSIDERATO che nel caso di servizi affidati a società in house, la ricognizione di cui al punto precedente costituisce Appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 in base all'art. 30, c. 2, del D.Lgs. 201/2022;

ESAMINATA la suddetta ricognizione (allegato 2), con riferimento ai servizi a rilevanza economica direttamente affidati con modalità in house alla società Ages srl controllata al 100% dal Comune di Paderno Dugnano;

DATO ATTO che, per completezza, è stata inserita in modo sintetico ai fini ricognitivi nella relazione di cui all'allegato 2, la scheda del servizio idrico integrato, nonostante si possa ritenere che il servizio non rientri nella fattispecie di cui all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 in quanto l'Ente affidante non è il Comune di Paderno Dugnano bensì l'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) ai sensi di legge,

CONSIDERATO che la verifica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali affidati con modalità in house evidenzia la capacità del Comune di soddisfare la domanda dei cittadini unitamente al mantenimento di un equilibrio dal punto di vista economico-finanziario per ogni servizio erogato ad eccezione della refezione scolastica che presenta criticità a livello di copertura dei costi in base alle attuali tariffe;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi ell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, D.Lgs. 175/2016;

Visto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Economia e Affari Generali nella seduta del ……. 2026;

Preso atto dei pareri in merito formulati dal Direttore del settore Economico-Finanziario, Patrimonio e Servizi per la Digitalizzazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente esito della votazione resa per alzata di mano proclamato da Presidente:
- Presenti n.
- astenuti n
- votanti n.
- favorevoli n.

D E L I B E R A

1. di approvare, facendola propria, l'allegata "Relazione tecnica", elaborata dall'Ufficio Partecipate nell'ambito del Settore Economico-Finanziario, Patrimonio e Servizi per la Digitalizzazione, con valenza ricognitiva e propositiva dell'assetto delle partecipazioni

richiesta dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

2. di prendere atto che a seguito dalla presente ricognizione sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegata relazione;

3. di approvare, facendola propria, l'allegata "Ricognizione", elaborata dall'Ufficio Partecipate nell'ambito del Settore Economico-Finanziario, Patrimonio e Servizi per la Digitalizzazione, con valenza di verifica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati con modalità in house, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 2);

4. di disporre che la presente deliberazione sia inviata, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di controllo istituita c/o il MEF;

5. di disporre la pubblicazione della relazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (allegato 1) e della ricognizione dicui all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 (allegato 2) sul sito istiuzionale e, per quanto riguarda l'allegato 2, anche sulla piattaforma gestita da Anac che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici di rilevanza economica.

successivamente,

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente:
- presenti n. ....
- votanti n. ….
- favorevoli n. …
- contrari n. ...
- astenuti n. …

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile